



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
88	06-12-2021

OGGETTO:	ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL MERCATO SETTIMANALE.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di conferimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID-19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

CONSIDERATO che in occasione dell'organizzazione delle manifestazioni e iniziative promosse sul territorio comunale e del mercato settimanale è possibile il verificarsi di un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

ATTESO che è prevedibile un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare in alcune zone del comune e in occasione delle manifestazioni, come ad esempio nel mercato settimanale del venerdì e i mercatini dell'11 dicembre;

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Cazzago San Martino occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contagiabile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

TENUTO CONTO delle indicazioni della Prefettura di Brescia diramate con comunicazione prot. uscita n. 98977 del 26.11.2021 con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione, ove ritenuto necessario, di ogni idoneo strumento comprese le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.lgs 18.08.2000 n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

VISTI

- La Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- La Legge n. 7/1978;
- Il D.L. n. 14 del 20.2.2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 Aprile 2017 n. 48;
- Il D.L. n. del 4.10.2018 convertito con modificazioni nella Legge 01 dicembre 2018 n. 132;
- Il R.D. 18 giugno 1931 n. 771;
- Il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- La Legge 25 agosto 1991 n. 287,
- La Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- La Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- La Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i. ;
- Il DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

ORDINA

dalle ore 00.01 del 7 dicembre 2021 fino alle ore 24.00 di venerdì 06 gennaio 2022, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in occasione del mercato settimanale del venerdì, di ogni evento pubblico o privato e nei luoghi all'aperto quando si configurano assembramenti di persone.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito nella Legge n. 35/2020, con sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. è ammesso, entro 60 dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta pari a euro 400,00.

Avverso il presente provvedimento a norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione al Tribunale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs 2.7.2010n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199)

SI RISERVA

Di adottare ulteriori o altri provvedimento di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni che potranno essere assunte dal comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica;

DEMANDA

Agli organi di Polizia Statali e alla Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al messo comunale di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cazzago San Martino nonché la comunicazione:

- Al Prefetto di Brescia;
- Agli organi di Polizia.

Il Sindaco
Dott. Fabrizio Scuri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Ordinanza n° 88 del 06-12-2021

Area: AFFARI GENERALI

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PROMOSSE SUL TERRITORIO COMUNALE E DEL MERCATO SETTIMANALE.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 06-12-2021 al 21-12-2021.

Cazzago San Martino, 06-12-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTONELLA DI BUCCIO